

Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera

Seduta del 18 luglio 2007

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 104).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di seguito denominato «codice»; preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 giugno 2007; tenuto, altresì, conto del parere reso in sede di Conferenza unificata nella seduta del 15 marzo 2007 e, in particolare, della posizione contraria espressa in tale sede dalle regioni; preso atto dei ricorsi presentanti innanzi alla Corte costituzionale da varie regioni e da una Provincia autonoma, aventi ad oggetto la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del codice e, in primo luogo, degli articoli 4 e 5, e nell'auspicio che l'imminente sentenza della Corte fornisca elementi di chiarezza in ordine alla ripartizione delle competenze tra Stato e regioni nella complessa materia degli appalti pubblici, anche al fine di procedere a eventuali ulteriori integrazioni e correzioni del Codice, nello spirito di ripristinare un rapporto di proficua collaborazione istituzionale; nel presupposto che il termine per l'esercizio della delega relativa all'emanazione di disposizioni correttive e integrative del codice, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, scade il 1° luglio 2008; considerato, quindi, che successivi provvedimenti correttivi potranno e dovranno affrontare materie ulteriori rispetto a quelle disciplinate dallo schema di decreto legislativo in esame, per le quali appaiono necessari un approfondimento da parte del Governo e una specifica attività istruttoria da parte della Commissione, anche alla luce delle concrete esperienze maturate in sede applicativa; preso atto, in particolare, che occorre approfondire il funzionamento del meccanismo dell'affidamento unitario a contraente generale (cosiddetto *general contractor*) della realizzazione delle infrastrutture strategiche, allo scopo di valutare l'adeguatezza dei compiti ad esso assegnati dall'articolo 176 del codice, nonché, come segnalato nella nota trasmessa dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa, al fine di verificare l'opportunità di ulteriori specifici controlli nelle varie fasi dell'affidamento e della realizzazione delle opere diretti anche a contrastare eventuali fenomeni di infiltrazione mafiosa, e più in generale per ogni opportuna e/o necessaria modifica legislativa; analogamente, rilevato che, anche per le ragioni indicate nella richiamata nota della «Commissione antimafia», occorre valutare l'opportunità di intervenire sulla disciplina dell'istituto dell'avvalimento, ai fini di un suo complessivo coordinamento con le norme dettate in materia di subappalto e con la disciplina del sistema di qualificazione delle imprese; rilevato che, con riferimento specifico allo schema di decreto legislativo in esame, la Commissione ha svolto un'intensa attività istruttoria e che significativi elementi sono emersi in particolare nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Direzione nazionale antimafia; premesso che occorre valutare con attenzione - anche alla luce di una verifica della frequenza dell'effettivo ricorso da parte delle stazioni appaltanti a tale procedura - la mancata previsione di un istituto analogo al cosiddetto «appalto concorso», che l'articolo 20, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, ammette per specifiche tipologie di

lavori,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'articolo 53, comma 2, del codice, che individua le possibili tipologie degli appalti di lavori, la cui applicabilità viene differita dallo schema di correttivo in esame all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 del codice medesimo:

1) si elimini la fattispecie di cui alla lettera *c)*, che, consentendo lo svolgimento della gara sulla base del progetto preliminare, prevede l'ipotesi di appalti aventi ad oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori;

2) con riferimento al cosiddetto appalto integrato, si introduca una nuova lettera *c)*, che espressamente consenta l'utilizzo della tipologia di cui alla precedente lettera *b)* anche nell'ulteriore caso in cui la stazione appaltante ritenga possibile che la progettazione definitiva da essa redatta possa utilmente essere migliorata, unicamente nelle parti indicate dal bando, con integrazioni tecniche o miglioramenti proposti dalle imprese concorrenti in sede di offerta;

3) si preveda che il ricorso alle tipologie di contratto di cui alla lettera *b)* e alla nuova lettera *c)* sia possibile solo per lavori di importo superiore a 10 milioni di euro o caratterizzati da un'elevata componente impiantistica o tecnologica;

4) si preveda esplicitamente che, nelle fattispecie di cui alla lettera *b)* e alla nuova lettera *c)*, si utilizzi quale criterio per l'aggiudicazione dell'appalto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - dando preminenza al profilo qualitativo e al pregio tecnico della progettazione rispetto alle altre componenti dell'offerta, ai fini della valutazione fra i diversi concorrenti - e che, nella fattispecie di cui alla lettera *a)* di contratto avente ad oggetto la sola esecuzione, sia utilizzato di norma il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nel caso in cui si ritenga possibile un miglioramento del progetto esecutivo posto a base di gara per effetto delle proposte dei concorrenti;

b) sia modificato l'articolo 53, comma 3, del codice, al fine di prevedere che - nel caso di contratti che, ai sensi del precedente comma 2, hanno ad oggetto anche la progettazione - la stazione appaltante corrisponda direttamente al progettista, qualora sia esterno all'impresa, gli oneri di progettazione definiti nel bando di gara, al netto del ribasso offerto;

c) con riferimento all'articolo 1, comma 1, numero 3), dello schema in esame, che novella l'articolo 58 del codice in materia di dialogo competitivo, sia modificata la formulazione della norma, al fine di chiarire se rispetto alle infrastrutture strategiche non è consentito il ricorso al dialogo competitivo oppure è consentito in assenza del prescritto parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; in tale seconda ipotesi, venga eliminata tale esclusione, prevedendo esplicitamente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in considerazione della rilevanza delle opere strategiche; in ogni caso, sia eliminato nel primo periodo della novella il riferimento al termine per l'espressione del parere, già disciplinato in termini generali dal terzo periodo, e siano precisate le conseguenze della mancata espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei beni culturali, prevedendo in particolare che, decorso inutilmente il termine previsto, la stazione appaltante possa comunque ricorrere al dialogo competitivo;

d) sia soppresso l'articolo 1, comma 1, n. 5), dello schema in esame, che estende ai concorsi di progettazione e idee sotto soglia comunitaria (di cui all'articolo 110 del codice) la procedura prevista per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore ai 100.000 euro dall'articolo 91, comma 2 (che, a sua volta, rinvia all'articolo 57, comma 6) del codice medesimo. Tale disposizione, infatti, comportando un irrigidimento della procedura di selezione dei progettisti, appare suscettibile di penalizzare i giovani nell'accesso al mercato della progettazione. Più in generale, occorre valutare l'opportunità di modificare la disciplina dei concorsi di progettazione e di idee anche sopra soglia comunitaria, sotto il profilo sia dei casi di ricorso ai medesimi

(eventualmente attraverso una novella all'articolo 91, comma 5, del codice), sia della disciplina ad essi applicabile, al fine di consentire un utilizzo più esteso di tale procedura (come peraltro avviene nei principali Paesi europei) e una maggiore partecipazione dei giovani progettisti;

e) con specifico riferimento ai consorzi stabili, anche per evidenti ragioni di trasparenza, sia soppresso il numero 6, lettera b), dell'articolo 2 dello schema di decreto correttivo in esame che prevede l'esclusione dalla partecipazione alla gara del consorzio e soltanto dei consorziati indicati in sede di offerta, per i quali il consorzio concorre; va quindi ripristinato il divieto di partecipazione alla gara per tutti i consorziati;

f) nell'intento di rendere più rigorosa la disciplina del ricorso al subappalto, sia soppressa la lettera b) dell'articolo 2, comma 1, n. 15), dello schema in esame, che, restringendo ai soli lavori, e quindi escludendo servizi e forniture, la definizione di subappalto recata dal comma 11 dell'articolo 118 del codice, potrebbe risultare in contrasto con le finalità della disciplina antimafia;

g) anche tenuto conto dell'esigenza di coordinamento normativo con la nuova disciplina introdotta al comma 1-bis dell'articolo 135 del codice dall'articolo 3, numero 8), lettera c), dello schema in esame, sia novellato l'articolo 135, comma 1, del codice, nel senso di prevedere, nelle fattispecie in esso previste, l'obbligo per il responsabile del procedimento di procedere alla risoluzione del contratto, piuttosto che, come nel testo vigente, una sua valutazione in ordine all'opportunità della risoluzione, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei confronti delle finalità dell'intervento;

h) sia novellato l'articolo 17, comma 1, del codice, al fine di estendere la disciplina dei contratti segreti anche alle amministrazioni centrali dello Stato, anche con riferimento al settore informatico, allorché sussistano adeguate e motivate ragioni di sicurezza e di segretezza; in relazione alla salvaguardia di fondamentali interessi finanziari dello Stato, sia inoltre precisato, attraverso una novella all'articolo 211, l'applicabilità della disciplina dei contratti segreti anche ai contratti relativi ai servizi di movimentazione e trasporto di valori diversi dai servizi postali, sempre che, anche in tal caso, ricorrano adeguate e motivate ragioni di sicurezza e di segretezza;

i) al fine di tutelare e rafforzare la posizione delle piccole e medie imprese, sia novellato l'articolo 118, comma 3, del codice, nel senso di prevedere - nel caso in cui non abbia luogo il pagamento diretto del subappaltatore (o del cottimista) - l'inserimento nel contratto tra appaltatore e subappaltatore (o cottimista) di clausole che contemplino, per il pagamento del subappaltatore (o cottimista), scadenze certe e analoghe a quelle previste per il pagamento dell'appaltatore da parte della stazione appaltante; occorre in ogni caso rendere effettivo, attraverso la previsione di una specifica sanzione, l'obbligo per gli appaltatori - già previsto dal testo vigente dell'articolo 118, comma 3, del codice - di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori (o cottimisti); con la medesima finalità, si raccomanda inoltre al Governo, in sede di predisposizione del regolamento attuativo del codice, di ridurre i costi relativi alla qualificazione per le piccole e medie imprese, anche attraverso l'abolizione dei minimi tariffari. Più in generale, anche in relazione alla rilevanza comunitaria del principio della tutela delle piccole e medie imprese, siano adottate misure concrete volte a consentire l'avvio dell'attività delle piccole e medie imprese nel mercato dei lavori, servizi e forniture pubblici;

j) anche in considerazione dell'esplicito richiamo contenuto nel parere del Consiglio di Stato, siano apportate le necessarie modifiche alla disciplina del *project financing*, al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea (causa C-412/04), eliminando in particolare la previsione - contenuta negli ultimi due periodi dell'articolo 154, comma 1, del codice - del diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di adeguamento della relativa proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente, e, conseguentemente, sopprimendo la previsione, contenuta nell'articolo 153, comma 3, ultimo periodo, del codice, secondo la quale l'avviso deve indicare espressamente la sussistenza di tale diritto;

k) alla luce delle due condizioni espresse dalla XIV Commissione della Camera - che ha rilevato il conflitto con la direttiva 2004/18/CE - e del parere negativo formulato dal Consiglio di Stato, siano

soppressi l'articolo 1, comma 1, n. 1), dello schema in esame (che, attraverso una novella all'articolo 56 del codice, elimina due fattispecie di ricorso alla procedura negoziata con bando di gara, invece esplicitamente contemplate dall'articolo 30 della suddetta direttiva 2004/18/CE), nonché l'articolo 2, comma 1, n. 25), dello schema in esame, che, ai fini del ricorso alla procedura negoziata per la ripetizione di lavori analoghi nel settore dei beni culturali, contiene il riferimento temporale di tre anni dall'ultimazione dei lavori, il quale assume una portata estensiva rispetto alla previsione generale comunitaria del ricorso alla procedura negoziata per la ripetizione di lavori analoghi entro tre anni che debbono decorrere invece dalla conclusione del contratto originario (ovvero, secondo la giurisprudenza comunitaria, dalla stipulazione del contratto), con una portata più restrittiva;

e con le seguenti osservazioni:

- 1) in relazione alla questione, emersa nel corso dell'istruttoria da parte della Commissione, dell'eventuale compatibilità comunitaria dell'articolo 1, comma 1, n. 2), dello schema in esame - che, attraverso una novella all'articolo 57 del codice, esclude la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando per la ripetizione di lavori analoghi - si tenga conto, per conservare le disposizioni di cui al richiamato articolo 1, comma 1, n. 2), dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 1995, che, con riferimento a una disposizione della legge n. 109 del 1994 che ammetteva la trattativa privata in un ambito più ristretto rispetto alla normativa comunitaria, ha affermato che «la norma nazionale assicura in modo ancor più esteso la concorrenza e non determina una lesione del diritto comunitario, che consente, ma non impone, la trattativa privata»; nello specifico, si tenga altresì conto della posizione del Consiglio di Stato, che giudica positivamente nel merito l'innovazione recata dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, n. 2), dello schema in esame in quanto diretta ad evitare il «forte di rischio di abusi» cui questa specifica ipotesi di procedura negoziata si presta, nonché dei rischi segnalati nella nota trasmessa dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa che evidenzia la necessità di «valutare adeguatamente la portata dell'ampliamento del ricorso alla trattativa privata, nella normativa del 2006, rispetto alla tradizionale chiusura operata dalla legge Merloni»;
- 2) con riferimento all'articolo 3, comma 1, numero 1), dello schema in esame, che attraverso una novella all'articolo 5, comma 1, lettera g), del codice include tra i requisiti soggettivi per la partecipazione alle gare (che il regolamento di attuazione del codice è chiamato a disciplinare) la regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), venga coordinata tale disposizione con l'articolo 38, comma 1, lettera i), dello stesso codice; in particolare andrebbe precisata e riconfermata la rilevanza dell'assenza di regolarità contributiva - ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alle gare - nei soli limiti previsti dal richiamato articolo 38 circa la gravità e il definitivo accertamento della violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali per evitare che irregolarità di lieve portata possano costituire causa di esclusione; in ogni caso, occorre un coordinamento tra tale disposizione e l'articolo 38, comma 3, del codice, che già disciplina la rilevanza del DURC ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dell'appalto;
- 3) con riferimento all'articolo 3, comma 1, numero 2), che demanda al regolamento il compito di dettare norme di attuazione del codice in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, si tenga conto della previsione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera e), che prevede l'esclusione dalle gare delle imprese che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 4) con riferimento all'articolo 3, numero 7), comma 9-bis, dello schema in esame, relativo alla conservazione da parte delle SOA della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni, andrebbe definito il periodo di validità di tale obbligo;
- 5) tenuto conto dell'estrema complessità del quadro normativo in materia di lavori, servizi e forniture pubblici e delle difficoltà che emergono costantemente nell'esperienza quotidiana, si

raccomanda al Governo di perseguire con misure specifiche e concrete, da adottare anche nel regolamento di attuazione del codice *in itinere*, l'obiettivo fondamentale di superare l'attuale esasperata moltiplicazione delle stazioni appaltanti, attraverso la realizzazione di stazioni uniche per aree territoriali omogenee e di dimensioni adeguate;

6) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 5, comma 2, dello schema in esame, coerentemente con la finalità esplicitata nella relazione illustrativa di consentire in ogni caso, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, la cessazione della sospensione dell'entrata in vigore degli istituti la cui applicabilità era stata in precedenza differita; in particolare, occorrerebbe estendere l'ambito di applicazione di tale disposizione, attualmente limitato all'istituzione del ruolo dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche agli altri istituti sospesi e per i quali lo schema di decreto correttivo in esame non disponga una nuova sospensione;

7) si tenga inoltre conto, eventualmente attraverso una novella all'articolo 6 del codice, dell'esigenza di rendere più effettivo l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

8) con riferimento alla composizione e ai compiti dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo 7 del codice, si valuti l'opportunità di rafforzare il ruolo delle sezioni regionali di tale organo, con particolare riferimento all'attività di raccolta dei dati relativi ai servizi e alle forniture di interesse regionale, provinciale e comunale;

9) per dare certezza in ordine ai tempi di chiusura del procedimento di gara e, quindi, della successiva stipulazione del contratto, si valuti l'opportunità di novellare l'articolo 11 del codice, al fine di prevedere un termine decorso il quale l'aggiudicazione definitiva è da considerarsi efficace;

10) si valuti l'opportunità di intervenire, eventualmente in sede regolamentare, sul meccanismo - attualmente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 - di comunicazione dei provvedimenti di esclusione dalle gare, adottati ai sensi dell'articolo 38 del codice, all'Osservatorio dei contratti pubblici, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico; in particolare, occorrerebbe prevedere un potere dell'Autorità di garantire la più tempestiva ed efficace gestione del casellario, ai fini del costante aggiornamento dei dati in esso inseriti, in particolare nel caso dell'eventuale successiva regolarizzazione della situazione che ha dato luogo all'esclusione;

11) si valutino le opportune modifiche agli articoli 83 e 84 del codice, relativi all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché all'articolo 88, comma 7, relativo al procedimento di verifica delle offerte anomale. Con riferimento al primo profilo, tali modifiche dovrebbero essere finalizzate a garantire e ampliare le attuali forme di pubblicità dei lavori delle commissioni giudicatrici, nonché modalità di applicazione di tale criterio che siano oggettive, verificabili e predeterminate nel bando di gara, eventualmente disponendo che, nel caso in cui il bando preveda un'oscillazione tra un minimo e un massimo, la Commissione giudicatrice sia tenuta a motivare la sua determinazione; esse dovrebbero inoltre tenere conto dei profili attinenti alla sicurezza sul lavoro, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; con riferimento, invece, all'articolo 88, comma 7, si raccomanda al Governo di prevedere la possibilità che la stazione appaltante verifichi contestualmente tutte le offerte anomale, al fine di ridurre i tempi del procedimento;

12) in relazione al tema dell'accesso dei giovani al mercato della progettazione, andrebbe novellato l'articolo 90, comma 7, del codice, che demanda al regolamento attuativo la definizione delle modalità per promuovere la presenza dei giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, al fine di estenderne l'ambito di applicazione, attualmente limitato ai raggruppamenti di progettisti;

13) si valuti la congruità del termine annuale per l'aggiornamento dei prezzi da parte delle stazioni appaltanti, previsto dall'articolo 133, comma 8, del codice;

14) si valuti l'opportunità di ridurre il termine di due anni previsto dall'articolo 141, comma 3, del codice, ai fini dell'attribuzione al certificato di collaudo del carattere di definitività;

15) si chiarisca ulteriormente, al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative, che le

disposizioni dettate per i settori ordinari applicabili anche ai settori speciali sono esclusivamente quelle espressamente richiamate nell'articolo 206 del codice;

16) come già evidenziato nel parere reso dalla VIII Commissione in occasione dell'esame dello schema del primo decreto correttivo, si raccomanda al Governo di apportare opportune modifiche alla normativa in tema di appalti di lavori pubblici in relazione alle ulteriori questioni problematiche aperte in sede di contenzioso comunitario, con specifico riferimento alla procedura di infrazione che oppone, per talune delle disposizioni introdotte con la legge n. 166 del 2002 (in parte già modificate dal codice stesso), la Commissione europea all'Italia - e che è già in fase avanzata di contenzioso innanzi alla Corte di giustizia europea - nel cui ambito sono state sollevate precise questioni, oltre che in relazione al diritto di prelazione in favore del promotore, anche per la materia dei contratti misti, della realizzazione a scomputo dei lavori di urbanizzazione, dell'affidamento della «direzione lavori» e del collaudo;

17) si raccomanda al Governo di adottare opportune misure volte a favorire, sin dalla fase di definizione del bando di gara, lo sviluppo dei protocolli di legalità, incoraggiando l'adozione di protocolli di «nuova generazione», nella considerazione che una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia non può basarsi esclusivamente sulle investigazioni, ma deve comprendere misure finalizzate alla rimozione degli ostacoli che l'infiltrazione mafiosa frappone allo sviluppo del libero esercizio dell'attività di impresa; a tal fine, occorre assumere iniziative volte a incoraggiare, nell'adozione dei protocolli di «nuova generazione», l'inserimento di clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, pena l'esclusione dall'albo degli appaltatori della stazione appaltante;

18) nel presupposto della funzione del codice di unificare in un unico testo la materia degli appalti pubblici e tenendo in particolare conto delle esigenze di coordinamento segnalate dal Consiglio di Stato, si effettui una ricognizione delle disposizioni che intervengono sulla materia, attualmente recate da testi diversi, al fine di introdurle nel corpo del codice stesso;

19) con riferimento all'applicazione dell'istituto dell'arbitrato negli appalti pubblici, si raccomanda al Governo di chiarire ulteriormente che le tariffe degli arbitri siano fissate sulla base del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, n. 398 del 2000, piuttosto che sulla base dell'articolo 24 del decreto-legge n. 223 del 2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006), anche tenuto conto dei costi di gran lunga inferiori che derivano dall'applicazione del suddetto decreto ministeriale, come evidenziato anche nella Relazione annuale dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

20) si tenga analiticamente conto dei numerosi refusi ed errori materiali, individuati dal Consiglio di Stato, al fine di apportare le necessarie correzioni al codice;

21) si tenga, infine, conto delle seguenti osservazioni di carattere formale, specificamente riferite allo schema di decreto correttivo: relativamente all'articolo 2, numero 3), volto ad estendere la previsione di cui all'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 11 del codice ai contratti di servizi e forniture, occorre modificare corrispondentemente la disposizione novellata, nella parte in cui fa riferimento alle «spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale»; al numero 20), lettera a), occorre modificare la formulazione del comma 1-ter, facendo riferimento al programma non di cui al comma 1-bis (che non contiene alcun riferimento al programma delle infrastrutture strategiche), bensì al programma di cui al comma 1. Relativamente all'articolo 3, con riferimento alla lettera a) del numero 6), occorre sopprimere l'inciso: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; i due commi aggiuntivi introdotti dal numero 7), essendo collocati alla fine dell'articolo 40, andrebbero numerati «10» e «11», piuttosto che «9-bis» e «9-ter». Con riferimento, infine, all'articolo 5, comma 2, occorre indicare più esplicitamente gli estremi del primo decreto correttivo.